



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio

ORDINANZA SINDACALE

Prot n. 07 del 30/04/2026

OGGETTO: Divieto temporaneo di balneazione nell'area marino costiera, per il punto identificato con codice IT015063049011 denominato "Lungomare Caracciolo"

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 123 del 10/04/2026 in applicazione delle norme sancite con D.Lgs. n. 116/2008 e del D.M. 30/3/2010 modificato dal DM 19/04/2018, sono state individuate le acque destinate all'uso balneare e i relativi punti di campionamento per la stagione balneare 2026 (Allegato "A") e identificate, tra l'altro, le acque non adibite all'uso balneare in quanto aree portuali, aree marino-protette, servitù militari, foci di fiumi e/o canali non risanabili (Allegato "B");
- con ordinanza sindacale n. ORDSI/2026/454 del 22.04.2026 si è ordinato il divieto di balneazione, nel corso della stagione balneare 2026, nelle aree marino costiere quali tratti di costa non idonei alla balneazione 2026 per inquinamento in conformità alla tabella "B", allegata alla DGRC n. 123 del 10/04/2026.

Considerato che:

- l'ARPAC, con nota prot. n. 28287/2026 acquisita al PG/2026/501387 del 30.04.2026, ha comunicato che: in relazione al punto identificato con **codice IT015063049011 denominato "Lungomare Caracciolo"**:

*"Il giudizio risultante dall'applicazione dei criteri di cui art. 4 DM 30.3.2010 attuativo del d.lgs 116/08 e dai risultati delle analisi effettuate dallo scrivente Dipartimento Provinciale ARPAC su campione prelevato nell'acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 28 del mese di aprile anno 2026, **è sfavorevole e pertanto la BALNEAZIONE è DA VIETARSI, fino a nuova comunicazione, lungo il tratto specificato:***

ID_AREA_BAL (Codice Identificativo Area di Balneazione)	IT015063049011	
COORDINATE GEOGRAFICHE del tratto di acqua di balneazione		
	LONGITUDINE	LATITUDINE
	Sistema di riferimento: WGS84	Sistema di riferimento: WGS84
Inizio	14,22461	40,82991
Fine	14,23941	40,83163
Lunghezza in metri	1736	

Rilevato che:

- il D.lgs 116/2008 all'art. 5, comma 1, lettera d) prevede che “*competete al Comune di informare il pubblico con l'apposizione di segnaletica, posta in prossimità dell'acqua di balneazione, che indichi l'eventuale divieto di balneazione di cui al successivo art. 15*”;
- il citato decreto all'art. 10 prevede, altresì, che “*le Autorità competenti provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione*”.

Ritenuto, pertanto, necessario, a tutela della salute dei cittadini, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 118/2008, di dover procedere con urgenza al divieto temporaneo di balneazione nell'area marino costiera per il punto identificato con codice IT015063049011 denominato “**Lungomare Caracciolo**”, fino a nuova diversa comunicazione ARPAC.

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali.

Visti:

- il D.Lgs 116/08;
- il D.M. 30 marzo 2010, come modificato dal D.M. del 19 aprile 2018;
- il D.P.R. 470/82;
- il D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta digitalmente da
La Dirigente del Servizio
Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio
arch. Giuliana Vespere

ORDINA

Il divieto temporaneo di balneazione, per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, nell'area marino costiera, **per il punto identificato con codice IT015063049011 denominato “Lungomare Caracciolo”, ai sensi dell'art. 10 D.lgs 116/2008.**

AVVERTE

L'area marino costiera interdetta alla balneazione con la presente ordinanza potranno essere riaperte alla balneazione solo a seguito di nuova diversa comunicazione ARPAC, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 123 del 10/04/2026.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Napoli con l'indicazione di elementi (fabbricati/spiagge/moli etc.) di immediata e facile conoscenza da parte della cittadinanza dei punti di inizio e fine del tratto di costa interdetti alla balneazione.

L'apposizione di segnaletica nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione con l'indicazione dei motivi del divieto e dell'inquinamento con linguaggio accessibile ai cittadini.

La trasmissione della presente Ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, secondo modalità fissate nel D.M. 30 marzo 2010 modificato dal DM 19/04/2018:

- al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – *Portale Acque del Ministero della Salute*
- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM)
- alla Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - U.O.D. 02 Prevenzione e Igiene Sanitaria – prevenzione e tutela della Salute
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 1 Centro
- al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC
- alla Capitaneria di Porto di Napoli
- all'Area Sicurezza - Servizio Polizia Locale

La trasmissione della stessa alla Prefettura di Napoli, per quanto attiene il coordinamento delle Forze di Polizia del territorio.

La trasmissione della stessa:

- al Servizio Comunicazione e Portale Web per la pubblicazione sul sito comunale;
- al Servizio Tutela del Mare, struttura comunale competente al controllo della balneazione, per gli adempimenti relativi all'apposizione di segnaletica e di idonea cartellonistica.

Sottoscritta digitalmente da

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del Dlgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente Ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del Dlgs. 82/2005.